

Area Previdenza e Servizi all'Utenza  
Ufficio Studio Normativa



IPOST-0685554-01/04/2009

Ai Responsabili degli Uffici  
dell'Area Previdenza e Servizi all'Utenza  
Sede

Al Dirigente del Servizio  
Gestione Previdenziale  
Dott. Tullio Pirone  
Sede

#### **NOTA OPERATIVA N. 7**

**Oggetto: Divieto di estensione delle decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato**

L'art. 41, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha prorogato, anche per gli anni successivi al 2008, il divieto di cui all'articolo 1, comma 132, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In base a tale disposizione è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche (salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007).

Il richiamato art. 41 ha reiterato un divieto già previsto da altre leggi finanziarie, allo scopo di impedire l'adozione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di provvedimenti per l'estensione nei confronti di terzi estranei alla controversia dell'efficacia di sentenze passate in giudicato o comunque esecutive.

Il divieto di estensione, espressione della regola generale stabilita dall'art. 2909 c.c. e dettato da evidenti esigenze di carattere finanziario, non riguarda soltanto le sentenze aventi forza di giudicato, ma anche quelle non ancora passate in giudicato, ancorchè dotate di immediata esecutività.

Si riportano di seguito le norme che, nel corso degli anni, hanno disposto il divieto di estensione delle decisioni giurisdizionali.

<b>DISPOSIZIONE LEGISLATIVA</b>	<b>PERIODO</b>
Art. 22, comma 34, Legge 724/1994	Anno 1995
Art. 1, comma 45, Legge 549/1995	Triennio 1996-1998
Art. 24 Legge 144/1999	Triennio 1999-2001
Art. 23, comma 3, Legge 448/2001	Triennio 2002-2004
Art.1, comma 132, Legge 311/ 2004	Triennio 2005-2007
Art. 25 Decreto-Legge n. 248/2007 convertito nella Legge 31/2008	Anno 2008
Art. 41, comma 6, Decreto-Legge n. 207/2008	Dal 2009 in poi

IL DIRETTORE GENERALE  
Capo Area *ad interim*  
Previdenza e Servizi all'Utente  
(Dott.ssa Simonetta Quaglia)

